



Decreto Dirigenziale n. 79 del 09/07/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 54/85 E S.M.I.- PRAE. AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITA' IADANZA DEL COMUNE DI CAMPOLATTARO. FOGLIO N. 14 PART. LLA N. 1. DITTA PROPRIETARIA DEI TERRENI: MANCINI NICOLA VALTER NATO IL 03/03/1973 A PONTELANDOLFO (BN) IVI RESIDENTE ALLA C.DA CASTELLONE 111- C.F. : MNC NLV 73C03G848Y. DITTA COMODATARIA: MANCINI LUIGI NATO IL 08/03/1934 A PONTELANDOLFO (BN) IVI RESIDENTE ALLA C.DA CASTELLONE 111- C.F.: MNC LGU 34C08G848J.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Pontelandolfo, con nota n. 344 Pos. VI - 1/6 del 03.09.09, acquisita al prot. reg.le n. 788628 del 15.09.09, ha comunicato a questo Settore, per le opportune verifiche di competenza, gli esiti di un accertamento presso la località Iadanza del Comune di Campolattaro da cui si evince l'esecuzione di scavi di sbancamento e di movimentazioni terre;
- b. che, con la predetta comunicazione, il Corpo Forestale dello Stato ha trasmesso, tra l'altro, il verbale di accertamento violazione edilizia redatto congiuntamente ai rappresentanti del Comune di Campolattaro nonché l'Ordinanza dello stesso Comune n°544 del 10.09.2009 di sospensione dei lavori;
- c. che, a seguito di detta comunicazione, sono stati effettuati un sopralluogo ed accertamenti tecnico-amministrativi in data 14.10.09, i cui esiti sono riportati nel verbale reg. di vig. n°850 - prot. reg. n°896958 del 19.10.09;
- d. che, sulla base del citato sopralluogo, si è evidenziata l'esecuzione di scavi e di movimentazione terra in proprietà privata e precisamente sulla particella 1 del foglio 14 del Comune di Campolattaro con interessamento di una superficie di circa mq. 2500 rispetto ai complessivi mq. 5370 di estensione della particella stessa; detti lavori sono stati eseguiti in assenza di qualunque tipo di autorizzazione;
- e. che gli scavi hanno dato luogo a due fronti a parete verticale: il primo di dimensioni ml. 23.00 x ml. 11.00 x h. media ml. 1.70 per un volume pari a mc. 215.00; il secondo di dimensioni ml. 30.00 x ml. 30.00 x h. media ml. 1.50 per un volume pari a mc. 675. In quest'ultima area di scavo erano presenti dei cumuli di materiale di dimensioni complessive ml. 9.00 x ml. 8.00 x h. media ml. 2.50 per un volume pari a mc.180.00;
- f. che il quantitativo di materiale estratto, non presente sul posto, è risultato di mc. 710.00;
- g. che, con nota n.934600 del 29.10.09, è stato notificato alla ditta Mancini Nicola Valter, nella qualità di proprietario dei suoli, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8, commi 1° e 2° della L. 241/90 e s.m.i.;
- h. che, con Decreto Dirigenziale 114 del 17.12.2009, notificato in data 16.01.2010, è stata contestata, alla suddetta Ditta, l'attività abusiva di cava, imponendosi la sospensione dei lavori e la presentazione di un progetto di ripristino dello stato dei luoghi;
- i. che, con nota acquisita al protocollo regionale n°88311 del 01.02.2010, il sig. Mancini Luigi in qualità di comodatario dei terreni, ha trasmesso a questo Settore il progetto delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi;
- j. che il Comune di Campolattaro, con nota n°644 del 08.02.2010 acquisita al prot. reg. n°134788 del 15.02.2010, ha comunicato di aver trasmesso il progetto alla Comunità Montana;
- k. che, con nota n°376262 del 29.4.2010, sono stati sollecitati i pareri agli Enti competenti - Comune di Campolattaro e Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro Castelpagano e, nel contempo, si è chiesto alle ditte, per quanto attiene alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), di trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, conforme a quanto previsto dal Regolamento regionale recante disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale emanato con D.P.G.R.C. n°10 del 29.01.2010;
- l. che le ditte Mancini Nicola Valter e Mancini Luigi ed il tecnico progettista Geom. Raffaele De Chiara, con nota in data 24.5.2010 acquisita al prot. reg. n°455166 del 25.5.2010, hanno trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale è stato attestato *"che il progetto rientra nella fattispecie di cui al punto VI lett. E del Regolamento Regionale n°2/2010" per cui è escluso dalla verifica VIA;*
- m. che, ai fini della definizione del procedimento amministrativo teso al ripristino ambientale dei luoghi, con nota n°609316 del 04.08.2011, sono stati sollecitati ulteriormente gli Enti all'emissione dei pareri di competenza;
- n. che, con nota n°4693 del 29.09.2011 acquisita al prot. reg. n°742977 del 03.10.2011, la Comunità Montana del Titerno Alto Tammaro ha comunicato che non ha mai ricevuto il progetto di ripristino ambientale;
- o. che, pertanto, con nota n°743641 del 03.10.2011, si è diffidato le ditte affinché provvedessero ad inviare il progetto alla Comunità Montana;

- p. che la ditta Mancini Nicola Valter, con nota in data 12.10.2011 acquisita al prot. reg. n°772159 de l 12.10.2011, ha trasmesso la nota prot. 3340 del 23.09.2011 del Comune di Campolattaro ove viene attestata *“la conformità urbanistica dell'intervento proposto agli strumenti vigenti”*;
- q. che, con nota n°343378 del 07.05.2012, è stata sollecitata ulteriormente la Comunità Montana per l'espressione del proprio parere sul progetto di ripristino;
- r. che la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro di Castelpagano, con nota 2120 del 21.5.2012 acquisita al prot. reg. n°390862 del 22.5.2012, ha dichiarato che *“l'area individuata per i lavori di ripristino dello stato dei luoghi della part.IIa 1 fg.14 del Comune di Campolattaro non risulta soggetta a vincolo idrogeologico istituito ai sensi del R.D. 3267/1923”*;

RILEVATO:

- a. che le ditte Mancini Nicola Valter, Mancini Luigi ed il tecnico progettista Geom. Raffaele de Chiara, con nota in data 24.5.2010 acquisita al prot. reg. n°455166 del 25.5.2010, hanno trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non assoggettabilità alla V.I.A.;
- b. che il Comune di Campolattaro, con nota n.3340 del 23.09.2011, ha rilasciato il permesso a costruire per il ripristino dello stato dei luoghi;
- c. che, in data 22.05.2012 - prot.reg.le n. 390862, è stata acquisita la nota della Comunità Montana Titerno-Alto Tammaro n. 2120 del 21.5.2012 ove si dichiara *“che l'area oggetto di intervento non risulta soggetta a vincolo idrogeologico”*;
- d. che il progetto, non contemplando fasi di estrazione, ma solo attività di ripristino ambientale, corrisponde alla fattispecie prevista al punto VI. lett. E dell'allegato C del Regolamento regionale n.2/2010 –*“Disposizioni in materia di V.I.A.”* e, pertanto, può essere escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- e. che, dalla verifica eseguita sui Sistemi Informatici Territoriali disponibili in Ufficio, non vi sono vincoli gravanti in area;

CONSIDERATO:

- a. che il progetto di ripristino ambientale della cava, sul quale si sono espressi favorevolmente gli Enti interessati, è costituito da un solo elaborato comprendente:
 - a.1. - Relazione tecnica descrittiva;
 - a.2. - Titolo di proprietà;
 - a.3. - Consultazione catastale;
 - a.4. - Piano quotato (planimetria e libretto delle misure);
 - a.5. - Planimetria e profili stato di fatto;
 - a.6. - Planimetria e profili di progetto;
 - a.7. - Documentazione fotografica;
- b. che trattasi di un intervento di modestissime dimensioni per il quale sono previste semplici movimentazioni di terreno già presenti in sito e come tale richiede tempi di esecuzione molto ridotti stimabili in 30gg. , così come da relazione istruttoria prot. reg. n°526908 del 09/07/2012;
- c. che il progetto, nelle sue linee di sistemazione finale, persegue i criteri di ripristino ambientale previsti dal PRAE, ricostruendo fedelmente i caratteri morfologici ed ambientali esistenti prima della coltivazione;

RITENUTO che sussistono le condizioni tecniche ed amministrative per l'esecuzione dei lavori di ripristino ambientale attese anche le autorizzazioni e i pareri favorevoli degli Enti interessati;

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria espletata da questo Ufficio prot. reg. n. 526908 del 09/07/2012;
- b. della nota prot.526923 del 09/07/2012 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

VISTO:

- a. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- b. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- c. la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- d. il D. Lgs n. 624/96;
- e. l'art. 4 del D Lgs. n. 165/2001;
- f. il P.R.A.E. approvato con Ordinanza n. 11 del 07 Giugno 2006 del Commissario ad Acta e succ.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelly e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95, ai sigg. Mancini Nicola Valter nato a Pontelandolfo (BN) il 03.03.72 e Mancini Luigi, nato a Pontelandolfo (BN) il 08.03.34 entrambi residenti alla C.da Castelloni n°111:

1. ai sensi dell'art. 33 delle NdA del PRAE, l'autorizzazione al ripristino dello stato dei luoghi della cava abusiva sita alla località Iadanza del Comune Campolattaro interessante la particella n. 1 del fg. 14.
2. che la durata dei lavori di ripristino dell'intero sito di cava è fissata in giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di notifica della presente autorizzazione.
3. che l'elaborato descrittivo e progettuale del ripristino ambientale, riportato nei "CONSIDERATO", è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è depositato in originale presso questo Settore – Ufficio Cave; copia vidimata degli stessi elaborati dovrà essere tenuta a disposizione, unitamente al provvedimento di autorizzazione, presso la cava per la vigilanza mineraria e per gli ulteriori controlli degli Enti preposti.
4. che, preliminarmente all'inizio dei lavori, va verificata l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute agli artt. 38, 39 e 40 delle NdA del PRAE, redigendosi, in particolare, apposito "verbale di delimitazione" dell'area autorizzata così come da comma 6 dello stesso art. 40 delle Norme.
5. che, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, l'esercente è tenuto a darne comunicazione a questo Settore, indicando, tra l'altro, le nomine del Direttore responsabile di cava e di tutte le figure responsabili addette alla sicurezza in cava, redigendo apposito D.S.S. previsto dal D.Lgs n.624/96.
6. sono autorizzati i soli lavori di ripristino ambientale, vietandosi categoricamente qualunque altra attività che possa configurarsi come coltivazione di cava.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma di procedura;
 - 1.1.1. All'Assessore ai LL.PP. e Cave;
 - 1.1.2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP. – Napoli;
 - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.4. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.5. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.1.6. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento.
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. Al Comune di Campolattaro;
 - 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento;
 - 1.2.3. Alla Comunità Montana del Titerno – Alto Tammaro;
 - 1.2.4. All'Amministrazione Provinciale di Benevento;
 - 1.2.5. Al Comando Carabinieri Stazione di Pontelandolfo;
 - 1.2.6. Al Comune di Pontelandolfo (BN) per la notifica ai Sigg. Mancini Nicola Valter e Mancini Luigi come innanzi identificati.
 - 1.2.7. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio